

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED EQUIPARATI

CAPO I - ISTITUZIONE DELLA TASSA

ART. 1
ART. 2
ART. 3
ART. 4
ART. 5
ART. 6
ART. 7
ART. 8

CAPO II - TARIFFA

ART. 9
ART. 10
ART. 11
ART. 12
ART. 13

CAPO III – ESENZIONE

ART. 14
ART. 15
ART. 16

CAPO IV - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 17
ART. 18
ART. 19
ART. 20
ART. 21

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22
ART. 23
ART. 24

CAPO I - ISTITUZIONE DELLA TASSA

ART. 1

E' istituita nel Comune di FIORDIMONTE la tassa per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui all'art.2, terzo comma, n.1, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed equiparati, ai sensi dell'art.60 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, ed in genere degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengono adibiti, nonché dalle aree scoperte, indicate nel comma 3 del presente Art., esistenti nel territorio comunale in cui il servizio istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi di legge. Sono fatte salve le esclusioni previste dall'art.62 del menzionato D.L.vo n. 507 del 1993. La tassa è annuale e viene riscossa in base ad apposita tariffa da commisurare alla superficie dei locali delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi sono destinati. Per le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite (campeggi, spazi per distributori di carburante, sale da ballo), così come per qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, dove possono prodursi rifiuti, si applicano le riduzioni di superficie previste dalla legge. La tassa è, altresì dovuta per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, sempre che siano situati nella zona servita o almeno vi si trovi la strada di accesso.

ART. 2

Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in via principale, delle zone del territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, vanno comunque considerati i limiti della zona di raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni ed altri nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati, rientrati nel perimetro determinato ai sensi degli art. 3 e 8 del D.P.R. n.915 del 1982).

Analogamente sono assoggettate al tributo le zone con insediamenti sparsi, cui, per espressa disposizione regolamentare, viene esteso il servizio medesimo.

ART. 3

La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio medesimo, ai sensi dell'art.58 e segg. del D.L.vo 507 del 1993.

ART. 4

In particolare, sono soggetti alla tassa:

1. Tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.), nonchè le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.), comprese le pertinenze che servono al suo migliore uso (atri, cortili, scale ecc.), per le quali saranno applicate riduzioni di superficie per particolari condizioni d'uso, ai sensi di legge ;
2. tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari;
3. tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonchè quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti d'igiene e di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari), i posteggi di biciclette, di autovetture, di vetture a trazione animale, ubicati in locali coperti;
4. tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e casa di cura;
5. tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di locande, di bar, di caffè, di pasticceria, di sale da tè, di latterie, di gelaterie e simili;
6. tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo e a locali di divertimento in genere;
7. tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione, anche se sportiva, ad attività sindacale e politica;
8. tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e

per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali tossici o nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo;

9. tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle

caserme, nonché i locali di istituti aventi scopi di assistenza o svolgenti attività umanitarie;

10. tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la

destinazione o l'uso, comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e i simili;

11. tutte le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a distributori di carburante, nonché qualsiasi altra

area scoperta, salve le riduzioni di superficie previste dalla legge.

ART. 5

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, detenga od occupi, oltre

alle aree indicate nell'art. 1, locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nei limiti della zona di raccolta obbligatoria.

ART. 6

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidamente al

pagamento tutti i componenti il nucleo familiare.

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integranti la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei

gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali

rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei

soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.

Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multiproprietà e di centri commerciali integrati, che possono

produrre rifiuti, la tassa è accertata, nel primo caso, nei confronti dell'amministratore o degli occupanti, con le

modalità previste dalla legge (art. 63, comma 2), salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in

via esclusiva. Nelle altre due ipotesi, la tassa è accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni,

salvi gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.

ART. 7

E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che

occupano o detengono, anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a sei mesi e non ricorrentemente, locali

ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

ART. 8

La tassa, determinata ai sensi dell'art. 77, comma 2, del D.L. vo n. 507 del 1993, con la maggiorazione del 50% , è

accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto con il pagamento della tassa

da corrispondere con le modalità prescritte dalla legge.

CAPO II – TARIFFA

ART. 9

Entro il 31 ottobre il Consiglio comunale delibera le tariffe, in modo da conseguire il rispetto della copertura del

costo di esercizio del servizio in misura non superiore al 100% né inferiore ai limiti di cui all'art. 61, comma 1, del D.

L.vo n. 507 del 1993.

Il costo di esercizio è determinato in base al disposto dell'art. 61 comma 2 del D.L.vo n. 507/93.

In detto costo non sono comprese le spese inerenti al servizio per la pulizia delle strade, piazze, mercati ed altri spazi pubblici in cui si producono rifiuti solidi urbani esterni, spese queste dedotte con le modalità ed i criteri stabiliti dall'indicato art. 61, comma 3.

ART. 10

La tassa corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, è fissata in relazione al costo dello smaltimento e alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, di rifiuti producibili nei locali, tenuto,

altresì, conto della loro destinazione o del tipo di loro utilizzazione.

Ai fini della determinazione delle singole tariffe per ogni categoria di locali, atteso il limite di copertura prescelto a

termini di legge, il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata sarà moltiplicato per il

coefficiente (o i coefficienti) di produttività quantitativa e qualitativa da determinare ai sensi dell'art. 65, comma 2,

del D.L.vo n. 507, del 1993.

Agli effetti della liquidazione della tassa le frazioni di superficie pari o superiori a mq 5 verranno arrotondate a mq

10 per eccesso, quelle inferiori saranno trascurate.

ART. 11

Agli effetti delle aliquote di tassazione ed in rapporto all'uso cui sono adibiti, i locali, le costruzioni e le aree sono

classificati come segue:

1) musei, archivi, biblioteche ed altri locali destinati allo svolgimento istituzionale di attività culturali, politiche e religiose;

2) locali ad uso privato;

3) edifici scolastici pubblici e privati, locali ed aree adibiti ad attività terziarie e direzionali, uffici pubblici, studi

professionali e uffici commerciali;

4) teatri, cinematografi, circoli sportivi e ricreativi, palestre, aree adibite a sale da ballo;

5) alberghi, locande, pensioni, collegi, convitti, istituti assistenziali e case di riposo e di cura;

6) centri commerciali integrati, complessi commerciali all'ingrosso, supermercati, ipermercati;

7) pubblici esercizi, esercizi commerciali, locali di vendita al dettaglio, negozi di generi alimentari, pescherie, negozi

di frutta e verdura;

8) stabilimenti industriali, opifici, laboratori e botteghe artigianali, con esclusione delle superfici non tassabili ai

sensi di legge;

9) magazzini locali di deposito, autorimesse e simili;

10) sale da ballo all'aperto, campeggi stabilimenti balneari, complessi attrezzati per il divertimento, aree occupate

da banchi di vendita all'aperto in modo ricorrente e non temporaneo;

11) aree e spazi pubblici o gravati da servitù di pubblico passaggio occupati da banchi di vendita all'aperto in modo

temporaneo e non ricorrente.

Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché per qualsiasi area scoperta di

proprietà privata dove possono prodursi rifiuti si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettivo.

Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici

adibite ai rispettivi usi.

Per gli immobili destinati a civile abitazione in cui è svolta attività economica e/o professionale, si applica la tariffa

prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.

Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternanti in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

ART. 12

L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree assoggettati a tributo dà diritto, a seguito di denuncia dell'interessato e di accertamento d'ufficio, a seguito di denuncia dell'interessato e di accertamento d'ufficio, all'abbuono con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

ART. 13

Il cambio di alloggio o di locali durante il corso dell'anno dà diritto allo sgravio, a termini di legge, sempre che sia stata presentata la denuncia e salvi gli accertamenti d'ufficio.

CAPO III – ESENZIONE

ART. 14

Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che occupano o detengono locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché, infine, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, sempre che ne sia fatta regolare denuncia.

Non sono, pertanto, assoggettabili: Non sono, pertanto, assoggettabili:

- a) gli edifici del Comune;
- b) gli edifici adibiti al culto pubblico;
- c) i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità o per il precario stato di conservazione (o altro);
- d) i locali adibiti a scuole materne e dell'obbligo;
- e) i locali condotti da associazioni che perseguono scopi umanitari senza fini di lucro quali:
A.V.I.S. – A.I.
D.O. – C.R.I. – A.N.P.I. – Associazioni ex combattenti;
- f) locali condotti da associazioni sportive regolarmente aderenti alle rispettive Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e Pro-Loce.

ART. 15

Possono essere esentati dalla tassa gli alloggi di tipo popolare costituiti da un solo vano, se destinati ad uso esclusivo di abitazione, nonché i locali adibiti ad uso abitativo per i nuclei familiari che godano di reddito complessivo non superiore a lire cinquemilioni.

Gli esoneri dovranno essere disposti, di anno in anno, con deliberazione della Giunta municipale, ed il loro ammontare è iscritto a bilancio come autorizzazione di spesa, assicurando la copertura relativa con risorse diverse, da specificare all'atto della adozione della deliberazione medesima.

ART. 16

L'amministrazione, inoltre, ha la facoltà di concedere la riduzione del 50 per cento della tassa in favore degli alloggi di tipo popolare che non abbiano più di due vani oltre i servizi. L'esercizio di tale facoltà viene attuato, ove ritenuto opportuno, di anno in anno dalla Giunta municipale.

Con analogo provvedimento l'Amministrazione può concedere riduzioni tariffarie, da stabilire caso per caso, in favore degli utenti che nelle loro attività produttive adottino misure atte a limitare la produzione di rifiuti o ad agevolarne lo smaltimento.

Richiamata, altresì, la facoltà di concedere le agevolazioni tariffarie per particolari condizioni d'uso, di cui all'art. 66 del D.L.vo n. 507 del 1993, si applica esclusivamente la riduzione per le abitazioni con unico occupante (art. 66 comma 3 lett. a)) nella misura del 20% (venti per cento).

CAPO IV - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 17

Per le denunce degli utenti si osservano le disposizioni di cui all'art. 70 del D.L.vo n. 507 del 1993.

ART. 18

Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento, siano tenuti al pagamento della tassa, devono, entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia

all'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta.

L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione della tassa.

La denuncia, debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi modelli forniti gratuitamente dall'Amministrazione e

deve contenere cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente e, comunque, gli elementi

identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano l'immobile di

residenza; ed ancora, il preciso recapito, nonché la loro ripartizione interna.

Dovrà, inoltre, contenere l'indicazione della data di inizio dell'occupazione dei locali.

Per gli immobili destinati ad uso diverso dell'abitazione la dichiarazione, contenente analoghi elementi, è sottoscritta

e presentata dal rappresentante legale o negoziale.

ART. 19

L'Amministrazione comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente

dall'obbligo della denuncia, osservate le normative vigenti in materia.

A tale effetto il Comune ha diritto di :

a) esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;

b) invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.;

c) accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle lett. a) e b), con agenti di polizia urbana o

con i dipendenti d'ufficio comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare

almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misura ed alla rilevazione della

destinazione.

ART. 20

Un funzionario, appartenente ai ruoli organici comunali, nominato con deliberazione di Giunta municipale, é

responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tassa per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati.

Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia.

ART. 21

Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione Tributaria provinciale competente per territorio e contro la decisione di questa alla competente Commissione regionale di cui all'art. 1 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 545, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizione sul processo tributario contenute nel D. L.vo 31 dicembre 1992, n. 546. Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (art. 62 del predetto ultimo decreto) e per revocazione (art. 64 successivo).

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, richiamati in vigore dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali e quelle contenute nella legge 24 novembre 1991, n. 689. In caso di omessa o infedele denuncia saranno applicate anche le sanzioni previste dall'art. 76 del D. L.vo n. 507 del 1993.

ART. 23

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e di regolamenti generali in materia.

ART. 24

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Co.re.co della relativa deliberazione. Le norme del presente Regolamento sostituiscono ogni altra norma regolamentare comunale previgente in materia.